


I.C. - N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"
98071 - CAPO D'ORLANDO -ME-
Prot. 0010036 del 01/09/2023
II-3 (Uscita)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
"Giovanni Paolo II"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME) - Telefono 0941 426051 - Codice fiscale 95008810830 - Codice Meccanografico MEIC83000X - Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.edu.it

- Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it - Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 2

Al personale docente

Al D.S.G.A.

Al personale ATA

Alle studentesse e agli studenti dell'Istituto

Ai genitori delle studentesse e degli studenti

Al sito web della Scuola

Oggetto: Circolare permanente sulla Vigilanza – a.s. 2023-24

Nell'imminenza dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico si richiama l'attenzione di tutto il personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, dei genitori degli studenti su alcune disposizioni in tema di vigilanza degli studenti e della responsabilità che grava sui singoli docenti e personale ATA.

La presente Circolare richiama le disposizioni di Legge e le indicazioni di natura ministeriale, nonché le disposizioni degli Enti competenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che il personale scolastico tutto è tenuto ad osservare nell'attività didattica e di vigilanza dei discenti. Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli studenti e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli studenti è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli studenti a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, oltre a quelle disciplinari, che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e

dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi.

In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave.

Infatti, la cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli studenti, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui gli studenti, soprattutto se minorenni, sono affidati alla scuola per visite didattiche e viaggi di istruzione.

Si precisa che sui docenti accompagnatori degli studenti nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo, tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli studenti.

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli studenti, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". "Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (art. 2048).

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della colpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul **personale ATA**, in particolare sui Collaboratori Scolastici, ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli studenti. I collaboratori scolastici hanno "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli studenti, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli studenti, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Da quanto sopra, per i Collaboratori Scolastici, deriva l'obbligo di presidiare l'area e la postazione indicata dal Direttore SGA individuata con il Dirigente Scolastico, senza possibilità di deroga onde avere presenza di personale nei punti ritenuti nevralgici per la sicurezza.

È superfluo rammentare che l'allontanamento arbitrario dalla postazione assegnata e uscire fuori dal perimetro dell'Istituto, se non autorizzato, sarà sanzionato secondo la vigente normativa.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli studenti e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative ivi riportate.

Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. All'entrata degli studenti la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. Si ribadisce che i docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni.
 - I docenti vigilano sull'ingresso e l'uscita degli studenti e sul rispetto degli orari.
 - Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe.
 - L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti

a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

- Durante le ore di lezione è consentito fare uscire dalla classe gli studenti per l'utilizzo dei servizi igienici, ed eventualmente per gli erogatori di bevande, rispettando quanto disposto dal Regolamento.
- È consentita l'uscita di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario.
- In caso di incidente in cui è vittima lo studente, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti note, se frequenti e/o altri provvedimenti.
- Se un docente deve allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
- I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza al Dirigente Scolastico, ai Collaboratori dello stesso, al personale di segreteria.
- I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani.
- I docenti sono comunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.
- I docenti in servizio nell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli studenti abbiano lasciato l'aula e che tale operazione si svolga con ordine.
- Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli studenti, anche di quelli di altre classi, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'interno dell'istituzione scolastica.
 - Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.
 - Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
 - Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione; ciò è permesso solo durante l'intervallo.
 - Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto

del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.

- È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più studenti, perché l'allontanamento non fa venir meno e non riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli studenti, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare i responsabili di plesso e la Presidenza al termine dell'ora di lezione

- Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione;

- Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione.

- Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno ad un momentaneo ritiro con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie.

COLLABORATORI SCOLASTICI

La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni a loro affidate. I collaboratori

scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli studenti.

I collaboratori scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli studenti, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli studenti per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli studenti che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- sorvegliare gli studenti in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli studenti possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai Collaboratori del DS, particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti librari, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.
- I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA o in Segreteria.
- I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:
 - controllare che gli studenti non si fermino nei servizi igienici più del tempo necessario;
 - controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
 - segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
 - rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli studenti.

ALTRE DISPOSIZIONI

Assenze e giustificazioni

Gli studenti devono giustificare le assenze lo stesso giorno del loro rientro a scuola; nel caso in cui non sia presente la giustificazione sul R.E. nel secondo giorno, saranno ammessi alle lezioni, ma verrà presa nota sul registro di classe.

Gli studenti possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo se prelevati dal genitore o da chi ne ha la delega. È preciso

dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità.

Nei confronti degli studenti responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato. Il rispetto di queste semplici regole potrà assicurare lo svolgimento sereno e ordinato di ogni giornata scolastica.

Gruppi di condivisione WhatsApp e altre Community/social

Si invitano le famiglie e i docenti a spiegare agli studenti che tutto quanto si scrive in una chat condivisa può diventare pubblico e può essere scambiato e letto, anche da chi non si trova iscritto alla chat o gruppo. È bene ricordare che un messaggio o un'immagine inviati sul web non ci appartengono più e non riusciamo più a controllarne la ricezione da parte di una moltitudine di persone che potrebbero farne un uso distorto ed illegale. Inoltre il fatto di comunicare a distanza, senza avere davanti l'interlocutore, spesso fa sì che i contenuti sfuggano di mano e si utilizzino linguaggi non opportuni e irrispettosi o si postino immagini senza autorizzazione; situazioni che, oltre a offendere o ferire le persone, rovinandone i rapporti o un buon clima di classe, potrebbero avere conseguenze sul piano civile o penale.

E' assolutamente vietato ai docenti costituire gruppi whatsapp di cui facciano parte i genitori ed avere con gli stessi interlocuzioni istituzionali per questo tramite.

Si ricorda, infine che i docenti rivestono il ruolo di pubblico ufficiale e sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed al Codice deontologico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA RITA TROIANI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993